

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio (2304-2355-A)

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e privati».

2.2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso interventi di», con le seguenti: «attraverso interventi che non comportino aumenti di volumetria, anche mediante il».

2.4

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo criteri di separazione per la gestione delle attività commerciali e culturali;».

2.5

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «studenti universitari», con le seguenti: «studenti delle università statali» e dopo le parole: «scuole secondarie» aggiungere le seguenti: «pubbliche».

2.6

GOTOR

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.7

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.8

PETRAGLIA, BOCCHINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), un terzo delle risorse del contributo straordinario di cui all'articolo 4 è destinato per una quota parte pari al 50 per cento interventi di sostegno alla ricerca in materia di studi classici latini nelle università statali e per la restante quota parte a borse di studio da attribuire agli studenti delle scuole pubbliche secondarie di secondo grado.

1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis.».

2.9

PETRAGLIA, BOCCHINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, nonché la successiva gestione delle attività ad essi riferibili sono affidati me-

diante procedure a evidenza pubblica, prevedendo particolari criteri di selezione volti al sostegno e alla valorizzazione della filiera e del settore produttivo locali».

Art. 3.

3.1

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato» con le seguenti: «da un membro eletto a maggioranza dei suoi componenti».

3.4

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona – DMC Cuore dell’Appennino».

3.100

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «presidente della Destinazione turistica di Sulmona — DMC Cuore dell’Appennino», con le seguenti: «presidente del Consiglio di amministrazione della DMC (Destination Management Company) – Terre d’amore in Abruzzo».

3.5

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «tre personalità di chiara fama» fino alla fine con le seguenti: «una personalità nominata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate, che abbia svolto per un arco di tempo non inferiore a dieci anni attività di studio e ricerca

nel settore degli studi ovidiani, due componenti selezionati dal Comitato promotore tra i membri del Comitato scientifico dell'associazione Amici del *Certamen Ovidianum Sulmonense*».

3.6

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre personalità di chiara fama» con le seguenti: «due personalità di chiara fama».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «tre esperti» con le seguenti: «due esperti».

3.9

PETRAGLIA, BOCCHINO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le decisioni del Comitato promotore sono assunte a maggioranza qualificata».

3.11

PETRAGLIA, BOCCHINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Comitato promotore di cui al comma 1 si avvale di un organo consultivo e propositivo, il Comitato scientifico, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. I componenti del Comitato scientifico sono individuati dal Comitato promotore tra personalità di chiara fama della cultura e dell'arte letteraria italiana e latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio e non possono essere anche membri del Comitato promotore».

3.12

PETRAGLIA, BOCCHINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2 sono formulati da un Comitato scientifico, i cui membri sono nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate. I membri del Comitato scientifico non possono contestualmente appartenere al Comitato promotore di cui al comma 1».

3.13

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «un Comitato scientifico» inserire le seguenti: «i cui membri vengono scelti sulla base del più alto livello di competenza culturale».

3.16

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

3.18

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 7, sostituire le parole: «di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di età inferiore a venticinque anni» con le seguenti: «composto da studenti delle università statali e delle scuole secondarie pubbliche, studiosi».

3.19

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali buoni studio sono concessi tramite procedure pubbliche di comparazione dei titoli e delle esperienze maturate, differenziate sulla base dell'iscrizione dei

componenti agli studi universitari o alle scuole secondarie di secondo grado.».

Art. 4.

4.1

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «350.000» con le seguenti: «4 milioni».

Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (Copertura finanziaria) – 1. All'onere di cui alla presente legge, pari a 4 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.2

PETRAGLIA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «350.000» con le seguenti: «4 milioni».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire, ove ricorrano, le parole: «350.000 euro» con le seguenti: «4 milioni».

4.3

PELINO, GIRO, SIBILIA

Al comma 1, sostituire le parole: «350.000 euro», con le seguenti: «500.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere di cui alla presente legge derivante dal contributo di cui all'articolo 4, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per 500.000 euro per il 2017 e 500.000 euro per il 2018».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2304-2355-A, recante Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio,

premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame stabilisce che, per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, è prevista l'attribuzione al Comitato promotore di un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

secondo quanto stabilito dall'articolo 5, all'onere derivante dal contributo di cui all'articolo 4, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che:

vi sono attualmente all'esame delle Camere diversi provvedimenti di natura a vario titolo «celebrativa» e, nella fattispecie degli stanziamenti predisposti per le coperture finanziarie degli oneri, si ha:

nell'Atto Senato 2227 – per le celebrazioni relative al 2018, decretato «anno rossiniano» in virtù del centocinquantesimo anniversario della morte del musicista – è prevista l'attribuzione di un contributo straordinario (pari a 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017) finalizzato alla predisposizione e all'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative che comprendono anche l'acquisizione e il restauro di «luoghi rossiniani» nella provincia di Pesaro e Urbino. All'onere derivante, pari a 680.000 euro per l'anno 2018 e a 20.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in particolare incidendo, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo, sul finanziamento previsto per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale;

medesima copertura finanziaria è prevista a favore del disegno di legge Atto Senato 2810, recante disposizioni per la costituzione di tre Comitati nazionali finalizzati alle celebrazioni relative alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio, ricadenti rispettivamente nel 2019 e nel 2020, e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che avrà luogo nel 2021;

valutato che:

è evidente che i citati provvedimenti d'ordine culturale trovino coperture finanziarie mediante riduzioni nell'autorizzazione di spesa «interne» al medesimo comparto;

il provvedimento in esame, dunque – insieme con quant'altro elencato nello specifico «celebrativo» – è, per quanto apparentemente circoscritto, un osservatorio privilegiato per riflettere su una visione d'insieme circa una strategia lungimirante di politica culturale e museale di ampio respiro nazionale, e su una politica di «servizio pubblico» per il cittadino;

l'Italia che intende celebrare le sue «eccellenze», non dimentichiamolo, è il Paese in cui la lista della cancellazione di istituzioni culturali si va allungando da anni: dove a teatri disabitati, orchestre stabili divenute precarie, cinema chiusi, festival soppressi, zone archeologiche trascurate, monumenti o aree culturali che versano in un generale e insistito stato di degrado, rispondono solo gli appelli ripetuti a vuoto per salvarli o quanto meno per darne testimonianza e denunciarne lo stato di abbandono;

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative di carattere normativo, volte a favorire investimenti per la cultura in generale e, più nello specifico, a reperire risorse aggiuntive utilizzabili per le coperture finanziarie di singoli provvedimenti celebrativi, che pertanto non gravino su un comparto qual è quello relativo alla cultura tradizionalmente penalizzato da tagli, riduzioni e investimenti insufficienti.
